



COMUNE DI AMBIVERE (Provincia di Bergamo) **T.A.S.I. ANNO 2019**

La L. 147/2013 ha istituito, con decorrenza **1 gennaio 2014**, il tributo comunale sui servizi indivisibili.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.19, sono state confermate le aliquote T.A.S.I., in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio per il 2019).

Rimane pertanto confermato quanto segue:

- **Abolita la Tasi per le abitazioni principali, ad eccezione delle categorie A1/A8 e A/9;**
- **Modificata l'agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, tanto per l'IMU quanto per la TASI, riducendo la base imponibile al 50%, a patto che:**

1. il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
2. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
3. il comodato deve essere registrato.

Su quali immobili si applica?

- **Abitazione principale e pertinenze solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai fini IMU, ovvero unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- **Casa coniugale assegnata** al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e** alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (obbligo di dichiarazione IMU), **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni.
- Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e i fabbricati rurali.

Chi la paga?

Il proprietario ovvero il titolare di altri diritti reali

- nella misura del 100% se è anche occupante o in caso di immobili a disposizione
- nella misura del 70% in caso di immobili locati o dato in uso a terzi
- l'inquilino o l'affittuario nella misura del 30%

Come si calcola?

- **Abitazione principale e pertinenze solo se accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9**
 1. La rendita catastale del fabbricato va rivalutata del **5%**.
 2. L'importo rivalutato va moltiplicato per **160**.
 3. **Si applicano l'aliquota dello 2,5 ‰**

- **Immobili adibiti ad abitazione principale posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (qualora accatastata nelle categorie (A/1-A/8 e A/9)**
 4. La rendita catastale del fabbricato va rivalutata del **5%**.
 5. L'importo rivalutato va moltiplicato per **160**.
 6. **Si applicano l'aliquota del 1,67%**

- **Per tutti gli immobili non rientranti in quelli precedenti si applica l'aliquota del 2,0 ‰.**
 - La rendita catastale del fabbricato va rivalutata del **5%**.
 - L'importo rivalutato va moltiplicato per i seguenti coefficienti:
 1. **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 2. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, classificati nelle categorie catastali B, C/3, C/4, C/5;
 3. **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 4. **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (eccetto categoria D/5);
 5. **55** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C1;

E' possibile effettuare in autonomia il calcolo online e stampare il MOD. F24 per il versamento accedendo al sito comunale

Quando si versa?

La TASI si versa in due rate con scadenza il 17 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 17 giugno.

Come si versa?

La TASI si versa con il **modello F24**, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo, utilizzando i seguenti codici:

Codice comune: **A259**

- Codici tributo:
- **3958** per abitazione principale/pertinenze;
- **3959** per fabbricati rurali;
- **3960** per le aree edificabili
- **3961** per altri fabbricati.